

Delibera n° 1373

Estratto del processo verbale della seduta del
23 settembre 2022

oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER CONTRIBUTI A ENTI RELIGIOSI, CHE DETENGANO IN CUSTODIA ARCHIVI E/O DOCUMENTI RELATIVI ALLA GUERRA DI RESISTENZA, PER IL COMPLETAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE, CATALOGAZIONE E PER LA REALIZZAZIONE DI POSTAZIONI INFORMATIZZATE NECESSARIE ALLA CONSULTAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMI DA 32 A 35 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2020, N 26 (LEGGE DI STABILITÀ 2021) ANNUALITÀ 2022. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), di seguito denominata legge;

Visto, in particolare, l'articolo 7, commi da 32 a 35 della legge;

Preso atto del fine della norma che si prefigge di sostenere la spese necessarie per il completamento della digitalizzazione, catalogazione e per la realizzazione di postazioni informatizzate necessarie alla consultazione di archivi e/o documenti relativi alla Guerra di Resistenza detenuti in custodia da enti religiosi riconosciuti civilmente;

Considerato che a tale scopo l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari, nel limite massimo ognuno di euro 25.000,00=, agli enti religiosi riconosciuti civilmente per l'attuazione di interventi di completamento della digitalizzazione, catalogazione e per la realizzazione di postazioni informatizzate necessarie alla consultazione di archivi e/o documenti detenuti in custodia dagli enti stessi;

Verificato che la norma prevede espressamente che gli interventi in questione debbono essere realizzati in attuazione di appositi protocolli stipulati fra gli stessi enti religiosi civilmente riconosciuti con almeno una Università del Friuli Venezia Giulia e con almeno una associazione che si occupa del ricordo della Guerra di Resistenza;

Preso atto che il comma 34 dell'articolo 7 della legge prevede che, in attuazione del comma 32, con avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi all'avviso pubblico, le tipologie, i requisiti dei beneficiari e le esclusioni, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, tipologie di spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle previste dal decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres. e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 33;

Visto l'allegato schema di avviso denominato "Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari a enti religiosi riconosciuti civilmente, che detengano in custodia archivi e/o documenti relativi alla Guerra di Resistenza, per il completamento della digitalizzazione, catalogazione e per la realizzazione di postazioni informatizzate necessarie alla consultazione, ai sensi dell'articolo 7, commi da 32 a 35 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021)" (Allegato 1);

Visto Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) del 26 giugno 2014, serie L 187/1 e in particolare l'articolo 53 del Regolamento n. 651/2014;

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), nella quale, in relazione alla nozione di impresa e di attività economica è specificato, con riferimento alle attività nel settore culturale che: *"la Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico (...) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico" e che "il fatto che (...) i partecipanti a una attività culturale (...) accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifichi il carattere non economico di tale attività (...)"*;

Considerato che i soggetti che traggono un vantaggio diretto o indiretto dalla misura prevista dall'atto in oggetto, non sono imprese ai sensi del diritto UE in materia di concorrenza, perché non svolgono attività economica, in quanto svolgono attività concernenti anche la cultura, che rispondono a un obiettivo esclusivamente sociale e che vengono organizzate in modo non commerciale, vale a dire sono accessibili al pubblico gratuitamente o a fronte di un contributo in denaro che copre solo una frazione del costo effettivo dell'attività in questione (vedi punti da 33 a 35 della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuti di Stato);

Preso atto, anche, che i contributi pubblici di cui all' Avviso oggetto di approvazione sono destinati a sostenere la realizzazione di attività culturali che, per la loro natura, sono oggetto di una presenza internazionale assolutamente circoscritta ed eventualmente dettata dalla vicinanza del confine, senza poter competere con analoghe attività svolte in altri paesi europei;

Considerato che le eventuali entrate dalla vendita e dalle prestazioni dei progetti culturali ammessi a contributo coprono solo una frazione dei costi della produzione, sono concessi, a seguito di valutazione di un programma o progetto culturale e che il finanziamento copre solo parte del bilancio di progetto, anche identificando determinate tipologie di costi;

Tenuto conto altresì, del carattere infungibile della prestazione culturale nonché del fatto che l'intervento pubblico nel settore in argomento non è tale incidere, per i motivi anzidetti ed in ragione dell'unicità e del carattere prettamente locale degli eventi culturali proposti al pubblico, sugli scambi tra Stati membri;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto esposto, che i contributi di cui all'Avviso oggetto di approvazione non appaiono configurabili, ai sensi della normativa europea in materia di concorrenza, come aiuto di Stato;

Ritenuto di fissare al 27 ottobre 2022 il termine perentorio per la presentazione delle domande di contributo;

Visto che sul capitolo di spesa 10966 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), risultano stanziati euro 50.000,00= per il finanziamento dei contributi straordinari disciplinati dall'articolo 7, commi da 32 a 35, della legge regionale 26/2020;

Visto il bilancio finanziario gestionale 2022 approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 2046 e s.m.i.;

Su proposta dell'Assessore regionale alla cultura e allo sport,

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. Per quanto esposto in premessa, viene approvato, nel testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento, l'Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari a enti religiosi riconosciuti civilmente, che detengano in custodia archivi e/o documenti relativi alla Guerra di Resistenza, per il completamento della digitalizzazione, catalogazione e per la realizzazione di postazioni informatizzate necessarie alla consultazione, ai sensi dell'articolo 7, commi da 32 a 35 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) - annualità 2022;

2. La presente deliberazione, comprensiva degli allegati, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione - www.regione.fvg.it.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE